



REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- Visto il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali o *General Data Protection Regulation* (a seguire: **GDPR**),
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (a seguire: **Codice**), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
- Vista la Legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei Lavoratori, con particolare riferimento all'art. 4, in materia di possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (a seguire: **Statuto dei lavoratori**),
- Viste le Linee guida sul trattamento di dati personali tramite impianti video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 10 luglio 2019,
- Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, dell'8 aprile 2010,
- Vista la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, su installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

ADOTTA

il seguente Regolamento.

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi dell'Università degli Studi di Verona (a seguire: **Università**) ed il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice, dello Statuto dei lavoratori, nonché agli inerenti provvedimenti ed atti interpretativi e di indirizzo.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
2. L'Università si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) garantire la sicurezza e l'incolumità di studenti, personale universitario, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo dell'Ateneo, che accedono alle strutture, aree di pertinenza o sedi universitarie;
 - b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione all'Università, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
 - c) cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti.



ART. 3 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo in Ateneo, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
2. Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate (art. 2) derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Università adotta le garanzie previste dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori, stipulando un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria dell'Università ovvero, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, qualora siano interessate sedi dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

ART. 4 - SICUREZZA DEI DATI

1. L'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita delle modalità del trattamento, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, in modo tale da prevenire, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso, distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata, accidentale o illegale, dei dati trattati.

ART. 5 - DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'individuazione dei sistemi di videosorveglianza dell'Università viene riportata in appositi documenti custoditi dal Dirigente dei servizi tecnici.
2. Nei menzionati documenti vengono altresì specificate le caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza e le modalità e le angolazioni di ripresa.

ART. 6 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo di tempo non superiore alle ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale devono essere automaticamente cancellate, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi universitarie, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DEI DATI

1. Decorso il termine di conservazione dei dati di cui al precedente art. 6, le immagini registrate devono essere automaticamente cancellate dai relativi supporti, secondo le modalità più efficaci individuate dal Dirigente dei servizi informatici, in modo tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

ART. 8 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.
2. È fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria delle immagini registrate mediante i sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, l'Università è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 9. - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Università, ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR.



ART. 10. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni, che presentino garanzie sufficienti, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati.
2. Tali soggetti vengono designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante contratto o altro atto giuridico, preliminarmente all'avvio delle attività o dei servizi ad essi affidati.

ART. 11 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.
2. Gli autorizzati al trattamento curano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e la gestione e cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi, attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Titolare o da soggetti esterni eventualmente designati da quest'ultimo quali Responsabili del trattamento (art. 10).

ART. 12. – INFORMATIVA

1. L'Università informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi universitari di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, di un'informativa breve (cartello), indicante il Titolare del trattamento e le finalità perseguite.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera e deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa o insufficiente illuminazione ambientale, ad esempio quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
4. L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito istituzionale, un'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'Università garantisce a ciascun soggetto, i cui dati personali siano stati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza universitari, l'esercizio dei propri diritti, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del GDPR.
2. Sono, in particolare, garantiti il diritto di accedere ai propri dati, al solo fine di verificare le modalità di trattamento, e il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge.
3. L'interessato esercita i propri diritti presentando apposita istanza scritta all'Ateneo, secondo le modalità indicate nell'informativa in forma estesa di cui al precedente art. 12.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed ai provvedimenti e atti interpretativi e di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è adottato dai competenti organi accademici, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di emanazione.